CAMERA DEI DEPUTATI N. 3141

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLAVINI, CECCHI

Agevolazioni tariffarie per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche non aventi carattere commerciale

Presentata il 20 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 settembre 1993, è stato rivoluzionato il sistema di spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche.

La nuova normativa tariffaria ha introdotto dei meccanismi che, di fatto, penalizzano, attraverso pesanti inasprimenti tariffari, la stampa periodica a minore tiratura, precedentemente agevolata nel quadro delle misure di sostegno all'editoria, previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416.

L'attenuazione delle agevolazioni in favore della stampa periodica minore sta provocando la cessazione dell'attività di molte riviste culturali ed informative a bassa tiratura che, com'è noto, non possono sostenersi facendo affidamento sulle poche risorse pubblicitarie. In tal modo, viene sempre più affievolito l'apporto al dibattito culturale ed informativo della cosiddetta « stampa debole », elemento storicamente prezioso per la democrazia e il pluralismo del nostro Paese.

Prima che tale fenomeno si estenda è necessario ed urgente che il Parlamento intervenga ripristinando almeno in parte la disciplina di favore che aveva consentito a tante piccole testate di sopravvivere.

La presente proposta di legge vuole essere un primo passo in questa direzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 40 per cento di quella dell'intero stampato, impostate nell'ufficio postale detentore del conto principale, si applica, oltre agli sconti previsti dall'articolo 56, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, un ulteriore sconto pari al 50 per cento.

ART. 2.

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, determinata in lire 10 miliardi annui a partire dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3141
Lire 500